



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 – 29 settembre 2022

Riunione del giorno 28 settembre 2022

Procedimento n. **98.21.22 RICORSO** presentato dal Sig. **Carlo ZANFARDINO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato– Vicepresidente

Avv. Andrea Varano – Componente Estensore

in relazione al Ricorso ex artt. 35, comma 2 del Regolamento Giurisdizionale proposto dal sig. Carlo Zanfardino avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Napoli n.ri 23 del 01/06/2022; 24 del 08/06/2022 e 25 del 15/06/2022 nonché di ogni altro atto ad esse presupposto e connesso

OSSERVA

Con ricorso del 30/6/2022 il sig. Zanfardino, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Bravaccio del Foro di Nola e Alessandro Avagliano del Foro di Roma, adiva codesto Tribunale chiedendo in via principale, previo accertamento della violazione di regole processuali, che fosse dichiarata la nullità delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Napoli sopra richiamate; in via subordinata che venissero revocati i provvedimenti di sospensione comminati al sig. Carlo Zanfardino perché infondati nel merito.

Chiedeva, infine, nel caso di dichiarazione di improcedibilità del ricorso di cui si discute, che fosse disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni accertamento di sua competenza.

A fondamento delle sue istanze, il ricorrente affermava quanto di seguito succintamente esposto:



Il sig. Zanfardino, presidente, per la stagione in corso, della squadra femminile under 13 della Zeta Volley Striano partecipante al campionato di categoria – Girone “C”, il giorno 23/5/2022, nella veste di “dirigente accompagnatore” presenziava all’incontro tra la propria squadra e la ASD Volley Poggiomarino tenutosi presso la palestra situata all’interno della scuola “IC Poggiomarino 1 capoluogo” in Poggiomarino (NA).

L’incontro terminava con il risultato di 3 a 0 in favore delle atlete della Zeta Volley Striano e, al termine della gara, mentre l’arbitro, sig. Cristian Sgueglia, si allontanava subito salutandoli i presenti, i dirigenti, le giocatrici ed i genitori di alcune di loro si trattenevano all’interno della palestra per circa una mezz’ora per consentire alle atlete di cambiarsi.

In occasione dell’incontro di campionato successivo, arbitrato casualmente dal medesimo sig. Sgueglia, quest’ultimo non appena incontrava il sig. Zanfardino lo ammoniva sul fatto che non poteva essere presente perché “squalificato”, quest’ultimo pur non avendo ricevuto notizia alcuna di tale provvedimento, si asteneva dallo svolgere le sue funzioni di dirigente, subendo tuttavia due successive analoghe sanzioni nonostante non avesse mai ricevuto notizia di tali provvedimenti e avesse ritenuto di aver chiarito la propria posizione nel corso di un incontro tenutosi, su sua richiesta, presso i locali del Comitato di Napoli avanti ad un avvocato qualificatosi come membro di una non meglio chiarita “Commissione Giudicante” della FIPAV.

Il sig. Zanfardino, con il ricorso in esame, prima di entrare nel merito degli accadimenti descritti, lamenta il fatto che a suo danno siano state compiute delle gravi violazioni delle regole processuali che hanno comportato la lesione del proprio diritto di difesa.

In considerazione di ciò, assume la legittimità del ricorso al Tribunale Federale avverso i tre provvedimenti di sospensione comminati dal Giudice Sportivo Territoriale di Napoli, in base alle disposizioni dell’art. 35 del Regolamento Giurisdizionale che consentirebbero a chiunque di ricorrere al suddetto Organo di Giustizia Sportiva quando volesse veder tutelate *“situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”*.

La principale violazione delle regole del processo sportivo indicata dal ricorrente è la mancata comunicazione dei provvedimenti di sospensione, in spregio a quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV che prevede che la pronuncia del Giudice Sportivo sia comunicata senza indugio alle parti e pubblicata.

La mancata comunicazione dei provvedimenti avrebbe impedito la proposizione dei relativi reclami nei termini e modi previsti dal medesimo Regolamento.



Un secondo errore processuale, a detta del ricorrente, deve riscontrarsi inoltre, nella carenza di giurisdizione del Giudice Sportivo sui fatti in questione essendo la sua competenza radicata, a norma degli artt. 20 e 21 del Regolamento Giurisdizionale, sui fatti e documenti relativi alla gara, laddove questa deve ritenersi iniziata quando l'arbitro entra in campo e terminata quando lo stesso l'abbia abbandonato.

Da ultimo il ricorrente lamenta la irritualità della sua convocazione innanzi ad una Commissione Giudicante di cui ignora funzione e natura.

Nel merito vengono contestati in quanto infondati e non provati, tutti i fatti (offese all'arbitro nel parcheggio al di fuori del campo di gara) che gli sono stati contestati.

Alla udienza del 28/9/2022 fissata da questo Tribunale in modalità Telematica, si collegavano gli avvocati Alessandro Avagliano del Foro di Roma ed Aristide Bravaccio del Foro di Napoli per il sig. Carlo Zanfardino che pure era collegato da remoto, i quali illustravano il ricorso e la memoria in atti.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, in via preliminare e pregiudiziale, deve dichiarare la propria incompetenza per materia a decidere sul ricorso oggetto del presente procedimento.

Invero la citazione dell'art. 35 del Regolamento Giurisdizionale da parte del ricorrente, per affermare la competenza del Tribunale Federale quale organo di Giustizia competente su tutte le *"situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale"*, è consapevolmente parziale ed omette di riportare l'intero contenuto del suddetto articolo che testualmente, al punto 1, recita : *" Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stabilita diversa competenza ovvero non sia già stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale."*

Al riguardo deve rilevarsi che in ordine ai fatti oggetto di giudizio sono stati instaurati ben tre procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Napoli che hanno portato alla emissione dei provvedimenti n.ri 23,24 e 25 che sono allegati al ricorso. La conoscenza di detti provvedimenti, che si assume avvenuta al momento dell'affissione, ove tardiva come assunto dal ricorrente, consentiva ed imponeva al ricorrente di rivolgere il proprio reclamo alla Corte Sportiva di Appello, unico organo di giustizia competente a



riceverlo, così come disposto al punto 2 dell'art.27 del richiamato Regolamento, anche decorsi i termini prescritti, motivando le ragioni della tardività del reclamo con le stesse argomentazioni che sono state invece rivolte al Tribunale Federale.

Con il deposito del reclamo presso la Corte Sportiva di Appello, il ricorrente avrebbe anche potuto rivolgere all'Organo di Giustizia competente, istanza per ottenere una copia di tutti i documenti su cui erano fondate le pronunce reclamate, riservandosi di depositare i motivi, come stabilito al punto 3 del medesimo art. 27 del Regolamento Giurisdizionale.

La decisione sul punto assorbe ogni altra questione indicata nel ricorso.

PQM

Il Tribunale dichiara la inammissibilità del ricorso 98/21/22 presentato dal sig. Carlo Zanfardino avverso le suindicate decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato di Napoli.

In ordine alla istanza di remissione degli atti alla Procura Federale in caso di pronuncia di improcedibilità sul ricorso, la stessa deve essere disattesa non sussistendone i motivi o i presupposti processuali.

Roma, 28 settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 settembre 2022